

## Circolare n°7 del 27.01.2020

### Legge di Bilancio 2020: introdotto un nuovo credito d'imposta per la ricerca e sviluppo e l'innovazione

#### Premessa

---

L'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) prevede, per il 2020, **un nuovo credito d'imposta** (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui al DL 145/2013) **per gli investimenti in attività di:**

- **ricerca e sviluppo;**
- **innovazione tecnologica;**
- **altre attività innovative** (design e ideazione estetica).

#### Soggetti beneficiari

---

**Possono beneficiare** dell'agevolazione **le imprese, a prescindere:**

- dalla **forma giuridica;**
- dalla **natura giuridica;**
- dalla **dimensione;**
- dal **regime di determinazione del reddito** (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).

#### Profili temporali

---

Il nuovo credito d'imposta **opera per il periodo d'imposta** successivo al 31.12.2019, vale a dire il **2020 per i soggetti "solari"**.

#### Determinazione dell'agevolazione

---

Il nuovo credito d'imposta, in sostanza, **è costituito da tre diversi crediti d'imposta**, essendo determinato **in misura differente per gli investimenti in:**

- ✓ **attività di ricerca e sviluppo;**
- ✓ **innovazione tecnologica;**
- ✓ **design e ideazione estetica.**

#### 1)Attività di ricerca e sviluppo

---

Per le **ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO** agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:

- **in misura pari al 12% della relativa base di calcolo** (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
- nel **limite massimo di 3 milioni di euro.**

Le spese ammissibili per il calcolo del beneficio sono così sintetizzabili:

- spese per il personale direttamente impiegato nell'attività di ricerca;
- ammortamenti e canoni di locazione, anche finanziaria, e a altre spese per i beni materiali e il software utilizzabili per la ricerca;
- spese per contratti esterni (extra muros);
- ammortamento dei costi per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali;
- spese per consulenza
- spese per materiali, forniture e altri prodotti utilizzati.

In linea di massima, **sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico. Le attività agevolabili **saranno definite in un DM di prossima emanazione.**

## 2) Attività di innovazione tecnologica

Per le **ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):

- in **misura pari al 6%** della relativa base di calcolo;
- **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla **REALIZZAZIONE DI PRODOTTI O PROCESSI DI PRODUZIONE NUOVI** o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il **credito d'imposta è riconosciuto:**

- in **misura pari al 10%** della relativa base di calcolo;
- **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.**

In linea di massima, **sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale** in campo scientifico o tecnologico. Le attività agevolabili **saranno definite in un DM di prossima emanazione.**

**Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.**

Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e quindi in generale non rilevano le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili della concorrenza con specifici elementi estetici o secondari.

Le tipologie di spese agevolate sono analoghe, con qualche differenza, a quelle indicate in precedenza, in quanto riguardano: personale; ammortamento e canoni di locazione finanziaria o semplici.

### 3) Attività di design e ideazione estetica

Per le **ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**, il credito d'imposta è riconosciuto:

- in misura pari al **6%** della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di **1,5 milioni di euro**.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta (meglio definite nel summenzionato DM di prossima emanazione) le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

#### Trattamento fiscale

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:

- ✓ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- ✓ in tre quote annuali di pari importo;
- ✓ a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- ✓ subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

#### Obblighi documentali

Sono previsti alcuni obblighi documentali, vale a dire in estrema sintesi:

- la certificazione della documentazione contabile;
- la relazione tecnica;
- la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Con successivo DM saranno definiti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione; non dovrebbe comunque trattarsi di un'istanza per l'accesso all'agevolazione.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti



STUDIOFOLICALDI

DOTTORE COMMERCIALISTA I REVISORE CONTABILE  
CONSULENZA TRIBUTARIA I SOCIETARIA I AZIENDALE

